

N. 461/18 RG
N. 3981/15 RG NR
N. 15/19 SENT.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di SPOLETO Sez. unica – in composizione monocratica – nella persona del Giudice **dott. Luciano Padula** alla pubblica udienza del giorno 22.01.19 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

(Art. 544 e segg. c.p.p.)

Nel procedimento penale n. 461/18 R.G.

Nei confronti di:

nato a

e residente in

domicilio eletto nel luogo di residenza – Libero

assente

I M P U T A T O

Come da estratto del decreto di citazione a giudizio allegato

Con l'intervento del Pubblico Ministero:

E del difensore di fiducia

del Foro di

Conclusioni delle parti

Il P.M. chiede:

Il difensore chiede:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di citazione a giudizio del 28.02.18, veniva chiamato a rispondere, davanti al Tribunale di Spoleto, del reato p. e p. dagli artt. 477-482 c.p.

Alla prima udienza del 29.05.18, il difensore chiedeva di poter accedere al rito abbreviato condizionato all'acquisizione di un documento (il certificato medico oggetto della supposta falsificazione, in originale) e depositava memoria.

Il Giudice ammetteva il rito prescelto ed il PM produceva il fascicolo delle indagini preliminari. Il processo veniva quindi rinviato, per la discussione, al 22.01.19.

Nella programmata data le parti rassegnavano le conclusioni meglio indicate in epigrafe ed il Tribunale pronunciava sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Al è stato contestato di avere, quale esecutore o committente, materialmente falsificato il certificato medico - di idoneità all'attività sportiva agonistica - allegato alla domanda di partecipazione al concorso per il reclutamento VFP1 nell'esercito italiano per l'anno 2015.

Nello specifico, l'imputato, una volta ottenuto, in data 11.02.14, il predetto certificato, a firma del dottore - specialista in medicina dello sport -

lo avrebbe modificato, non già, come risulta dal capo di imputazione, nella data di scadenza di validità, data che, per tabulas, è invece rimasta invariata, bensì nella data di emissione, facendolo apparire rilasciato nella diversa (dall'effettiva) data dell'11.07.14.

Ebbene, prima di valutare il merito della causa, conviene affrontare la questione della incompetenza territoriale del Giudice adito sollevata dalla difesa in uno con la richiesta di rito alternativo.

La tematica non è di agevole lettura, posto che non si tratta solo di stabilire chi sia il Tribunale competente a decidere, ma anche e con priorità logica, se possa proporsi una simile questione nell'ambito di un giudizio abbreviato incardinato.

Per delineare una soluzione conforme al sistema bisogna prendere le mosse dal contenuto dell'art. 556 c.p.p., a mente del quale, *per il giudizio abbreviato*

davanti al Giudice monocratico *si osservano le disposizioni del titolo I del libro VI e, se manca* (come nel nostro caso) *l'udienza preliminare, si applicano le disposizioni dell'art. 555 comma 2, ovvero, l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato, ma lo deve fare prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.*

Il problema è che il rinvio alla disciplina generale sul rito abbreviato, non è totalizzante, poiché, secondo lo stesso art. 556 c.p.p., *le disposizioni del titolo I del libro VI si osservano solo in quanto applicabili.*

Da ciò, la prima argomentazione per cui la *preclusione* dettata dal nuovo art. 438 comma 6bis - e relativa al fatto che, *richiesto il giudizio abbreviato, non è più proponibile una questione di competenza territoriale del giudice che procede* – non va automaticamente estesa alle ipotesi di citazione diretta a giudizio, dove l'imputato, in difetto di una precedente udienza preliminare, è nella fase degli atti introduttivi al dibattimento che per la prima (e unica) volta è posto in condizione di sindacare la competenza del Tribunale individuato dal pubblico ministero.

La circostanza che la lettera dell'art. 438 comma 6bis ricollegli poi l'effetto preclusivo alla (sola) *richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare* dà ulteriore conferma della piena compatibilità, al di fuori della citata udienza preliminare, fra eccezione di incompetenza territoriale e contestuale richiesta di rito abbreviato.

Risulta, infine, aderente al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge il riconoscimento all'imputato del diritto di essere giudicato da tale giudice (e non da altro), anche se lo stesso imputato ha, nell'esercizio legittimo delle sue facoltà difensive, prescelto il giudizio abbreviato, in ogni caso in cui la perdita di un così rilevante diritto non sia stata espressamente prevista dal legislatore.

Fatte queste premesse, possono esporsi le ragioni per cui il Tribunale ritiene di declinare la propria competenza territoriale a decidere.

Dagli atti non è dato sapere dove sia stato materialmente falsificato il certificato medico, non rilevando in senso contrario – è ovvio - il luogo () di emissione del certificato originale, né il luogo di spedizione dell'atto già contraffatto o, tantomeno, quello () di ricezione del falso documento in allegato alla domanda di partecipazione al pubblico concorso.

Soccorrono quindi le regole suppletive dettate dall'art. 9 c.p.p. Ignorandosi il luogo di consumazione del contestato reato e non essendo noto l'ultimo luogo dove è avvenuta una parte della condotta, la competenza per territorio va

attribuita al giudice del luogo () di residenza dell'imputato,
ovvero, al Tribunale di Cosenza nel cui circondario tale Comune è ricompreso.

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 9 e 23 c.p.p., dichiara la propria incompetenza
territoriale ed ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il
Tribunale di Cosenza.

Spoletto, 22 gennaio 2019.

Il Giudice
Dott. Luciano Padula

